



M.I.M. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO "B.CROCE" PULA

Tel. 070 9209116

PEC: caic845006@pec.istruzione.it PEO: caic845006@istruzione.it

SITO WEB: www.comprensivopula.edu.it

Codice Fiscale: 92104970923; Codice Unico dell'Ufficio (fatturazione elettronica): UFE360

VIA TIGELLIO, 1 09050 PULA (CA)

Circolare n. 20

Pula, 25/09/2024

Al personale Docente

Al personale ATA

Agli ATTI

Al Sito Web

Oggetto: *Disposizioni per l'anno scolastico 2024/2025*

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico e assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, si invia di seguito la circolare contenente disposizioni pratiche organizzative. Per eventuali approfondimenti degli argomenti oggetto della presente circolare, si rinvia alla normativa vigente e al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

1. COMUNICAZIONI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO E VERSO L'ESTERNO

Tutti i rapporti istituzionali vengono tenuti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Tutte le comunicazioni che utilizzano l'intestazione dell'istituto o che riguardano le attività dell'istituto, devono essere **autorizzate e firmate** dal Dirigente scolastico o – per suo conto – da uno dei due Collaboratori. Per attività particolari (progetti, gestione della sicurezza) il Dirigente scolastico potrà autorizzare l'utilizzo dell'intestazione e la firma per suo conto ad altri docenti (*art. 25 comma 2 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001; L. 150 del 7 giugno 2000*).

Tutti i documenti dell'istituto (determine, disposizioni, nomine, ordini di servizio, assegnazioni, incarichi, autorizzazione a svolgere ore straordinarie per il personale ATA, ordini di servizio, comunicazioni, ecc.) devono essere firmati dalla scrivente (*art. 25 comma 2 del D.lgs. 165/2001*) o dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi per quanto di sua competenza (*CCNL Comparto Istruzione e ricerca*).

Le convocazioni e gli atti del Consiglio d'istituto vengono firmati dal Presidente dello stesso (*artt. 8 e 10 del D.lgs. 297 del 16 aprile 1994*).

Le comunicazioni sul sito dell'istituto devono rispondere a quanto previsto dal *D.lgs. 33 del 14 marzo 2013*, dal *D.lgs. 82 del 7 marzo 2005*, dal *D.lgs. 196 del 30 giugno 2003*, come modificato dal *D.lgs. 101/2018*.

Le circolari e tutte le comunicazioni rivolte al personale saranno inserite sul sito dell'Istituto. **La pubblicità degli atti sarà garantita solo ed esclusivamente attraverso l'inserimento dei documenti nell'area "Albo pretorio online" del predetto sito** (*D.lgs. 82 del 7 marzo 2005, D.lgs. 235 del 30 dicembre 2010, Legge 69 del 19 giugno 2009, Legge 190 del 6 novembre 2012, D.lgs. 33 del 14 marzo 2013*) e in un'area del sito appositamente adibita alle comunicazioni. Il personale è tenuto ad accedere quotidianamente al sito istituzionale.

2. COMUNICAZIONI E RICHIESTE ALLE FAMIGLIE

Tutte le comunicazioni alle famiglie devono essere inviate su carta intestata o timbrata dell'istituto e con la firma della scrivente o – per suo conto – dei docenti precedentemente indicati. In determinati casi – stabiliti

sempre in precedenza dal Dirigente scolastico – talune comunicazioni possono venire veicolate dai soli insegnanti di classe.

Per le comunicazioni di carattere didattico-educativo i singoli docenti utilizzeranno lo strumento “Note” avendo cura di scegliere l’opzione “generiche” del registro elettronico. **Tale strumento ha valore legale e la comunicazione alle famiglie, una volta visionata, deve ritenersi espletata.** Nelle comunicazioni con le famiglie – tanto quelle scritte quanto quelle orali – il personale dovrà mantenere atteggiamenti di rispetto, cortesia e disponibilità. Ciò detto, segnalo che **quello dell’ingresso a scuola non è un momento adatto per intrattenere colloqui con le famiglie;** Sebbene possa essere necessario uno scambio di informazioni, occasionale e rapido, che non distolga l’insegnante dai suoi doveri di sorveglianza nei confronti degli alunni, ciò non può verificarsi in via ordinaria, pertanto, qualora i genitori abbiano la necessità di avere uno scambio con gli insegnanti, è dovere di questi ultimi manifestare la disponibilità a comunicare con loro nei momenti opportuni anche utilizzando strumenti informatici.

Le decisioni dei consigli di classe riferite ai singoli allievi potranno essere trasmesse alle famiglie per iscritto, solo dopo aver concordato con la scrivente l’eventualità di una trasmissione non legata alla normale comunicazione delle valutazioni degli alunni (*art. 25 comma 2 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001*).

Le comunicazioni in merito al comportamento scorretto degli alunni devono descrivere puntualmente qual è stato il comportamento sanzionato ed eventualmente devono indicare quali sono i comportamenti attesi in futuro. **Non sono ammessi in alcun modo giudizi nei confronti delle persone, tantomeno delle famiglie.** Scopo delle comunicazioni disciplinari deve essere sempre quello di creare un'alleanza educativa con le famiglie nell'ottica della funzione formativa della sanzione.

Le famiglie vanno tenute costantemente informate in merito all'andamento scolastico dei figli. Tale disposizione assume particolare importanza in quelle situazioni che, per la loro gravità, potrebbero configurare il rischio della non ammissione alla classe successiva. Tale eventualità pertanto deve essere comunicata chiaramente e per tempo in modo che sia la scuola sia la famiglia possano mettere in atto gli opportuni interventi di recupero.

I consigli di classe/équipe pedagogiche sono invitati a stilare un elenco degli impegni di spesa che si intendono chiedere alle famiglie nel corso dell’intero anno scolastico (costi delle visite e viaggi di istruzione, partecipazione a manifestazioni – concorsi – attività, acquisto di materiale didattico, ecc.). Si richiama la necessità di contenere le spese a carico delle famiglie sia in considerazione delle numerose situazioni di disagio sia soprattutto in considerazione del carattere obbligatorio e gratuito della scuola pubblica (*art. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana*).

3. RIUNIONI E UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA

L'utilizzo dei locali della scuola per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle programmate o istituzionali e per qualsiasi altra attività, deve essere preventivamente autorizzato dalla scrivente, ne deriva che senza preventiva autorizzazione non è possibile accedere ai locali dell’istituto. Le attività, anche di tipo straordinario, devono essere programmate con **almeno quattro giorni di anticipo** e devono tenere conto di altre attività istituzionali già calendarizzate. Le richieste vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale nei termini indicati.

I referenti di commissione o dei gruppi di lavoro potranno indire autonomamente le riunioni dei diversi gruppi di lavoro a distanza, utilizzando la piattaforma Google Workspace, dopo averne dato comunicazione al Dirigente scolastico (o ai Collaboratori del Dirigente) e tenuto conto di eventuali altri impegni istituzionali, nonché del numero massimo di ore di lavoro autorizzate (qualora l’importo previsto dalla contrattazione di istituto preveda il compenso orario).

4. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, CURRICOLO DI ISTITUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il PTOF è il documento programmatico fondamentale della scuola. **La sua puntuale applicazione rientra tra le materie non discrezionali della funzione docente e amministrativa.** Ogni docente è quindi tenuto a conoscere il Piano dell'Offerta Formativa, i curricula d'istituto, i materiali sulla valutazione ed ogni altro documento approvato dal Collegio dei Docenti.

Anima del PTOF è il **curricolo di istituto**, approvato dal collegio docenti, che è il punto di riferimento per le progettazioni di sezione, di classe e dei singoli docenti. Il curricolo è stato elaborato in coerenza con le “*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione*” emanate con

del D.M. 254 del 16 novembre 2012. A riguardo si rammenta la **prescrittività dei “traguardi di competenza”** in esso contenuti. **A tali traguardi di competenza dovrà richiamarsi la valutazione.** La *legge 169/2008* e il *DPR 122/2009 nelle parti non abrogate* e il più recente *D.lgs. 62/2017* attuativo della stessa, prescrivono precisi meccanismi di trasparenza e tempestività per la valutazione e la certificazione delle competenze, collegate alla necessità di definire nell’ambito del PTOF la strumentazione criteriiale della valutazione.

Tutti i documenti normativi in vigore pongono in capo all’Istituto e al PTOF la progettazione curricolare ed è fondamentale che tutte le risorse progettuali e le risorse orarie siano dedicate all’elaborazione di strumenti di istituto capaci di raccogliere le più profonde esigenze curricolari e al tempo stesso di dare alla libertà di insegnamento una cornice definita entro cui esplicarsi. Tutto ciò tenendo conto della normativa vigente (*art. 4 comma 4 del DPR 275/1999, DM 254/2012, Legge 196/2008 e DPR 122/2009, Legge 107/2015*).

I documenti di progettazione di classe, di sede o di consiglio di classe dovranno essere caricati nelle apposite sezioni del Registro Elettronico il 15 novembre 2024.

Ogni docente dovrà documentare il suo percorso didattico e la procedura di valutazione degli alunni (*Legge 241/1990* e s.m.i. e *D.lgs. 62/2017*). Le modalità sono definite dal collegio docenti e ad esse è fatto obbligo di attenersi.

Le attività strutturali, di servizio, culturali e i progetti sono quelli inseriti nel PTOF (*art. 3 DPR 275/1999*).

Quanto previsto dal PTOF potrà venire realizzato solo in presenza di risorse certe e nei tempi definiti dalla scrivente.

Ogni sede scolastica inoltre produrrà due documenti: l'elenco dei progetti e l'elenco delle attività di arricchimento dell'offerta formativa che non rientrano nelle due predette categorie (es. intervento di esperti a scuola, partecipazione a manifestazioni, ecc.). L'incrocio dei dati così ottenuti consentirà di realizzare un calendario delle attività dell'istituto da pubblicare sul sito al duplice scopo di illustrare al pubblico quanto avviene nell'istituto e di prenotare l'utilizzo di spazi specifici (es. aula magna, laboratori, ecc.).

5. ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA DEGLI ALUNNI

- a) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni **tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad assistere, per i docenti nell’ultima ora di servizio, all’uscita degli allievi accompagnandoli fino al cancello e/o porta d’ingresso (secondo la struttura del plesso) e consegnandoli direttamente ai genitori (e/o persona formalmente delegata ed autorizzata) o agli accompagnatori dello scuolabus per coloro che usufruiscono di tale servizio.**

Gli alunni autorizzati su apposito modulo dai genitori all'**uscita autonoma** saranno accompagnati dagli insegnanti fino al cancello. I coordinatori di classe produrranno un elenco aggiornato degli alunni autorizzati dai genitori all'uscita autonoma; tale elenco sarà conservato in classe a disposizione dei docenti dell'ultima ora.

Sottolineo che la presente disposizione non riguarda l’arrivo presso la sede di servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ma l’avvio della vigilanza prima dell’inizio delle lezioni. Tale prescrizione andrà osservata anche in occasione delle attività pomeridiane.

- b) Il docente che passa da una classe all’altra, deve programmare l’attività in modo da poter lasciare la classe immediatamente dopo il suono della campanella. Nei cambi di ora il personale non docente in servizio dovrà coadiuvare nella sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza dell’insegnante. Il personale “entrante”, non impegnato in un’altra classe, dovrà entrare in aula immediatamente dopo il suono della campanella.
- c) Gli studenti ritardatari dovranno comunque essere ammessi in classe, anche in assenza di giustificazione, la stessa verrà acquisita a posteriori tramite il R.E. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, se in ritardo, sono giustificati.
- d) **I docenti sono autorizzati a cessare la sorveglianza dal momento in cui il minore viene affidato ad altro adulto** (genitore, persona esercente la potestà genitoriale, persona formalmente autorizzata a ritirare l’allievo, accompagnatori dello scuolabus). Tale disposizione non si applica agli alunni per i quali i genitori abbiano fatto richiesta di rientro autonomo presso la propria

abitazione; in questo caso il dovere di sorveglianza perdura fintantoché il minore permane all'interno della pertinenza scolastica. **Per la gestione degli alunni con particolari situazioni familiari, il personale docente e ATA seguirà le indicazioni del Responsabile del plesso.**

- e) Qualora gli allievi debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori faranno domanda scritta, tramite e-mail all'indirizzo caic845006@istruzione.it, **motivando la richiesta e l'alunno dovrà essere accompagnato/prelevato dai genitori o da loro delegato (anche nel caso di alunni autorizzati all'uscita autonoma)**. L'alunno privo di giustificazione per l'uscita fuori orario non potrà lasciare la scuola. L'autorizzazione telefonica non potrà sostituire quella acquisita via e-mail nel caso in cui l'alunno non sia prelevato dai genitori. **L'ingresso in ritardo e l'uscita anticipata dovranno essere giustificati e registrati dal docente di classe sul registro di classe nel momento in cui avverranno.**

- f) Non è ammesso per nessun motivo prendere le seguenti decisioni che, in quanto tali, comporterebbero una soluzione di continuità nel bene indisponibile della sicurezza dei minori:
- non ammettere gli alunni ritardatari in classe;
 - **mandare gli alunni "fuori dalla porta" per motivi disciplinari.**

Le azioni sopraindicate introdurrebbero elementi di non sorveglianza nell'ambito dell'azione didattica ordinaria e prefigurerebbero una sicura violazione del *D.lgs 81/2008*.

In situazione ordinaria la concessione del permesso per andare ai servizi o la richiesta o concessione agli alunni di spostarsi autonomamente per comprovati motivi (chiedere fotocopie, contattare un altro insegnante, aiutare a portare del materiale, ecc.) rientra nella naturale azione formativa della scuola, tuttavia, dovrà essere concesso il permesso di andare ai servizi a non più di un alunno per classe e non dovrà essere consentito agli alunni di spostarsi autonomamente per l'istituto senza un valido motivo.

- g) Durante la ricreazione il personale docente, coadiuvato dal personale ausiliario, dovrà vigilare sul comportamento e l'incolumità degli alunni della classe assegnata. In caso di assenza di un insegnante la sorveglianza sarà svolta dal supplente.

- h) Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno distinto tra il danno provocato a sé stessi e il danno provocato ad altri. Fatte salve tutte le procedure atte ad evitare qualsiasi possibile danno, che sono riconducibili all'art. 2048, comma 2 del Codice Civile e che, dunque, presuppongono una vigilanza costante e puntuale dei minori, le sentenze prefigurano le seguenti distinzioni:

- il danno provocato dallo studente a sé stesso non prevede una possibile rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del sorvegliante (sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002 della corte di cassazione);
- il danno provocato dallo studente ad un altro prevede la preliminare dimostrazione da parte del sorvegliante di non aver potuto impedire il fatto; la carenza della dimostrazione espone il sorvegliante ad una possibile rivalsa dell'Amministrazione nei suoi confronti (sentenza n. 2839 dell'11 febbraio 2005 della corte di cassazione).

- i) La vigilanza dei minori è sempre diretta responsabilità del docente, che è responsabile anche di quanto compiuto dall'alunno in assenza di sorveglianza. I collaboratori scolastici possono avere solo compiti sostitutivi per brevi periodi o compiti collaborativi. La collaborazione in ogni caso va concordata tra docenti e ATA e non può essere data per scontata. Il danno provocato a sé stesso, ad altri o a cose in assenza di vigilanza produce l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dipendente.

- j) La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi (durante le ore di lezione) è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni assegnate e previste dal Piano delle Attività del Personale ATA. In particolare, i collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza degli alunni, vigilando

sulla loro sicurezza e incolumità all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. Inoltre, durante le ore di lezione, i collaboratori scolastici dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, al Responsabile del plesso, e successivamente al Dirigente qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni. A tal proposito, si precisa che è vietato stazionare nei locali riservati al personale ausiliario durante l'orario di servizio.

- k) Obbligo di salvataggio. L'art. 1914 del codice civile prevede il cosiddetto obbligo di salvataggio: "l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno". Poiché tutti gli alunni dell'istituto sono assicurati e poiché in caso di minori non è possibile rimandare alla loro responsabilità di "salvataggio", diventa tassativo il seguente comportamento:
- in caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante, l'alunno viene immediatamente interrotto nell'attività che ha portato all'incidente o in altre attività che insistono direttamente sulla parte interessata all'incidente;
 - in caso di incidente o malore dichiarato dall'alunno, il sorvegliante interrompe immediatamente per l'alunno l'attività che ha portato all'incidente o che incide sul malore e lo pone in situazione di non potersi porre al di fuori della salvaguardia.
- l) Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell'istituto, del comune o di privati (alunni, docenti, ATA, esterni) dovranno essere tempestivamente segnalati alla scrivente. Non esiste alcun automatismo tra l'individuazione del danneggiatore e l'eventuale pagamento del danno arrecato. Il regolamento di disciplina e il "patto di corresponsabilità educativa", disciplinano le procedure a riguardo.
- m) L'assegnazione delle ore di supplenza a pagamento oltre il proprio orario di servizio va a comprendersi nelle azioni di tutela della sicurezza e incolumità degli studenti e pertanto assume carattere prioritario. Le nomine verranno effettuate attraverso il modulo "SOSTITUZIONE DOCENTI" che sarà adottato nelle scuole secondarie di primo grado. Le ore aggiuntive saranno assegnate direttamente dal dirigente scolastico per tramite delle referenti di sede; il modulo non potrà essere modificato configurandosi come ordine di servizio. Eventuali contestazioni o osservazioni andranno rivolte sempre e solo direttamente alla scrivente, estensore del provvedimento.
- n) In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, il referente di sede dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente. In caso di breve ritardo la vigilanza degli alunni è demandata ad un docente in compresenza delle classi o sezioni viciniori, ad un docente presente nel plesso anche se non in servizio oppure in ultima istanza ai collaboratori scolastici. Qualora un docente debba allontanarsi dalla classe, deve chiedere ai colleghi o al personale ausiliario di sostituirlo durante la momentanea assenza. **Il dirigente scolastico dispone, comunque, di affidare, ai docenti e al personale ausiliario presenti, la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, anche tramite la divisione degli alunni nelle altre classi. La divisione degli alunni nelle altre classi deve essere utilizzata solo ed esclusivamente se indispensabile e organizzata preventivamente dal coordinatore di classe mediante la suddivisione degli alunni in gruppi omogenei, che per l'intero anno scolastico saranno assegnati alla stessa classe.**

6. ASSENZE ALUNNI

Le assenze degli studenti **devono essere sempre giustificate** da parte dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

I docenti sono tenuti a riportare sul registro di classe non solo le assenze ma anche l'ora di ingresso posticipato o uscita anticipata. A questo proposito si rammenta che il registro di classe è un atto pubblico (*Corte di cassazione – sentenza n. 208196/1997*) “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. La mancata compilazione del registro di classe si configura come omissione dei propri doveri di servizio.

La puntuale annotazione di assenze, ingressi e uscite risulta inoltre fondamentale per verificare il requisito essenziale del sufficiente numero di presenze a scuola necessario per l'ammissione all'anno successivo. A questo proposito per la validità dell'anno scolastico “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Rispetto a tale orario minimo il consiglio di classe può concedere motivate deroghe (*CM 20 del 4 marzo 2011*) secondo quanto deliberato dal collegio docenti.

Al fine di monitorare costantemente la situazione delle assenze degli alunni, i docenti informeranno il dirigente scolastico o, in sua vece, i suoi collaboratori, se il numero di assenze effettuate supera il n. 10 e multipli successivi. Nei casi indicati il dirigente scolastico, unitamente ai docenti della classe, valuterà la situazione e gli interventi necessari per ovviare ad un eccessivo numero di assenze, soprattutto quando questo possa turbare il normale andamento del processo di insegnamento-apprendimento.

7. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il “patto di corresponsabilità educativa” dovrà essere scrupolosamente osservato.

La *CM 30 del 15 marzo 2007* (*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*) ha chiarito quale deve essere l'indirizzo a cui la scuola italiana deve attenersi. Fermi restando gli strumenti legislativi e regolamentari in adozione (*Statuto delle studentesse e degli studenti* di cui al *DPR 245 del 21 novembre 2007* e il *Regolamento* approvato dal consiglio di istituto), tutta l'azione deve avere carattere educativo al fine di integrare l'uso delle tecnologie con i normali canoni della convivenza civile.

Bisogna comunque tenere presente quanto segue:

- il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o altri dispositivi multimediali privati e per uso privato riguarda tutto il personale della scuola e non solo gli studenti;
- la scuola non ha alcun titolo giuridico per provvedere al sequestro di materiali, se non in caso di oggettivo pericolo per la sicurezza e l'incolumità;
- il regolamento dell'istituto prevede il divieto per gli allievi di utilizzare nei locali scolastici telefoni cellulari e strumenti per la registrazione audio-video. Il sequestro di tali strumenti eventualmente in possesso degli alunni non è previsto da alcuna norma.

La scrivente metterà in atto tutte le azioni disciplinari necessarie previste dal **Regolamento** e dal **Patto di corresponsabilità educativa** per tutelare il corretto svolgimento dell'attività didattica ed educativa.

8. DIVIETO DI FUMARE NELL'ISTITUTO E DI ASSUMERE ALCOLICI

È vietato fumare nell'istituto e nelle sue pertinenze. Le prescrizioni antifumo vanno rigorosamente rispettate, così come segnalato nella specifica segnaletica adeguatamente pubblicizzata (*art. 52 comma 20 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001*). Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Eventuali trasgressioni saranno punite con una multa a favore del MEF e con segnalazione alla Prefettura.

È vietato assumere alcolici in servizio. Chi opera con minori è tenuto ad avere, in servizio, un tasso alcolico pari a zero (*Art. 15 comma 1 della Legge 125 del 30 marzo 2001*).

9. VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Tutte le uscite dell'istituto dovranno rientrare nel “**Piano delle visite e dei viaggi di istruzione**”. Entro il **20 ottobre 2024** i consigli di intersezione, interclasse, classe dovranno comunicare le proprie proposte che si intenderanno accettate da tutto il Consiglio qualora non prevedano specifiche e diverse indicazioni.

Tutte le uscite didattiche dovranno seguire l'iter consueto con gli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari e che verranno comunicati con apposita circolare.

Si rammenta che la previsione delle gite nei termini indicati sono sintomo di buona progettazione essendo le visite e i viaggi di istruzione funzionali a percorsi didattici e non legati all'occasionalità.

In caso di mancata adesione ad un'uscita l'allievo verrà aggregato ad un'altra classe per il periodo dell'uscita. Il piano delle uscite didattiche verrà approvato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile entro il 30 novembre 2024. Tutte le uscite proposte dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta secondo i modelli indicati, reperibili nella sezione STREAM del corso Classroom "Collegio dei Docenti a.s. 2024/2025". Non saranno accettate proposte di visite e/o viaggi di istruzione se, nella scheda progettuale, non saranno indicati i docenti accompagnatori.

Gli insegnanti accompagnatori dovranno uniformarsi alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni. La sorveglianza durante i viaggi di istruzione, anche in orario notturno, non può sottrarsi all'impossibilità di rendere disponibile il bene della sicurezza dei minori.

Tutte le visite e viaggi di istruzioni dovranno essere comunicati per tempo al referente di sede per l'organizzazione delle eventuali supplenze.

10. ACQUISTI

Tutti gli acquisti svolti per conto o nell'ambito dell'istituto dovranno essere concordati con la scrivente che si rappresenterà direttamente agli uffici. Nessun acquisto potrà essere effettuato dal personale docente o ATA in forma autonoma e nessuna somma di denaro potrà essere acquisita nelle forme non previste dal programma di istituto.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

La tutela dei dati personali viene gestita in attuazione del *D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato da D.Lgs 101/18*. I documenti relativi agli alunni che contengano dati sensibili o supersensibili dovranno essere consegnati nell'ufficio di presidenza. Qualora fosse necessario conservare a scuola, su precisa indicazione della scrivente, documenti di tale natura, gli stessi dovranno essere riposti in un'aula o in un armadio inaccessibile a chiunque non debba prenderne visione.

12. PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA

Tutti gli ingressi di estranei devono essere preventivamente autorizzati dalla scrivente o – per conto della scrivente – dal Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico (D.lgs. 81/2008; art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001).

13. INFORTUNI

Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l'incolumità degli studenti, del personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola (*D.lgs. 81/2008*).

In caso di infortunio degli studenti, l'insegnante di classe o il responsabile della sorveglianza, nel momento in cui è avvenuto il fatto, è tenuto a darne immediata comunicazione a:

- genitori per un'adeguata informazione sull'evento;
- ufficio di segreteria affinché avvii le procedure necessarie.

Entro il termine perentorio di 24 ore dall'infortunio, dovranno essere compilati e recapitati in segreteria i modelli relativi. La mancata compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un'omissione di atti d'ufficio. L'insegnante sorvegliante dovrà descrivere chiaramente quanto avvenuto.

Si chiarisce inoltre che ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l'orario delle lezioni o in attività extra/para/intra scolastiche deliberate dagli organi collegiali di istituto e contenute nel PTOF, andrà tempestivamente comunicato alla scrivente o all'ufficio di segreteria, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi.

Il personale che si infortuna in servizio dovrà comunicarlo immediatamente alla segreteria per l'avvio della procedura INAIL.

14. ASSENZE PERSONALE: FERIE, PERMESSI, MALATTIE, ASPETTATIVE

Il personale che dovesse assentarsi nel periodo delle attività didattiche e abbia la possibilità di programmare tale situazione, è invitato ad accordarsi preventivamente con i referenti di sede e/o i colleghi, per la sostituzione. Questo passaggio, seppur informale, consentirà di velocizzare l'autorizzazione formale.

- a) FERIE. Le ferie devono essere godute in ciascun anno scolastico e prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche per il personale docente. Per il personale con meno di tre anni di servizio spettano nella misura di 30 giorni, per il personale con oltre tre anni di servizio i giorni di ferie sono 32. A tutto il personale che ne ha maturato il diritto, sono attribuite ulteriori quattro giornate di festività. Il personale ATA può rinviare la fruizione delle ferie per motivi personali o dell'Amministrazione, nei termini previsti dal CCNL, non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.
- b) Al personale docente possono essere concessi fino ad un massimo di sei giorni di ferie anche nel periodo di attività scolastica; il provvedimento è subordinato alla possibilità di garantire comunque l'attività didattica corrente senza oneri per l'amministrazione.
- c) L'assenza per tutta la giornata di servizio può essere autorizzata solo attraverso la richiesta di ferie se non ricade nella casistica del successivo punto o nella specifica norma contrattuale per la formazione.
- d) PERMESSI.
 - Permessi retribuiti. Sulla base di idonea documentazione sono concessi permessi per i seguenti casi:
 - ⇒ partecipazione a concorsi o esami, comprensivi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni per anno scolastico;
 - ⇒ lutti per perdita del coniuge, parenti fino al secondo grado e affini di primo grado: 3 giorni per evento;
 - ⇒ particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati o autocertificati: 3 giorni per anno scolastico;
 - ⇒ per gli stessi motivi di cui al punto precedente possono essere concessi i sei giorni di ferie di cui al punto precedente;
 - ⇒ per altri motivi previsti dalla normativa specifica (matrimonio, donazione di sangue, *D.lgs. 151 del 26 marzo 2001*, ecc.) per il tempo definito dalle relative disposizioni;
 - Permessi brevi (durata non superiore al 50% delle ore di servizio previste nella giornata e per il personale docente comunque non superiori alle due ore).
 - I permessi concessi non possono essere superiori, nell'anno scolastico, a 36 ore per il personale ATA e all'orario settimanale di insegnamento per i docenti. Si precisa che tali permessi si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione. I permessi brevi vanno recuperati entro due mesi dalla loro fruizione. Per il personale docente, le ore di permesso vanno recuperate in supplenze o interventi didattici integrativi con precedenza per le classi di titolarità da concordare con il dirigente scolastico o suo delegato (collaboratori del dirigente, referenti di sede). Nel caso di impossibilità di recupero, per motivi imputabili al docente, l'amministrazione provvederà a recuperare sullo stipendio una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non lavorate.
- e) **In caso di organizzazione con orario plurisettimanale, ai sensi dell'art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997, qualora venga mantenuto inalterato il monte ore delle classi interessate è possibile assorbire la disciplina dei permessi nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.**
- f) MALATTIE ED ASPETTATIVE PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO. Le materie sono disciplinate dal CCNL. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e dal D.lgs. 101/2018. **Le assenze per malattia devono essere comunicate nella mattinata del primo giorno di assenza:**
 - al responsabile della sede di servizio, per consentirgli di adoperarsi per le sostituzioni;
 - all'ufficio di segreteria, in modo da consentire agli assistenti amministrativi di adoperarsi per la ricerca del supplente, nel caso in cui ciò fosse necessario.

Il numero di protocollo relativo al certificato di malattia deve essere comunicato con la massima tempestività alla segreteria.

- g) **SCAMBI DI ORARIO.** Gli scambi di orario tra insegnanti della stessa classe che non comportino variazioni nel monte ore complessivo annuale delle singole discipline andranno comunicati alla scrivente e – salvo diverse disposizioni scritte – saranno da considerarsi autorizzati. Nel caso lo scambio di orario preveda l'assenza del docente per tutta la giornata, dovrà essere comunque richiesto un giorno di ferie, salvo che detto scambio non venga inserito in una programmazione oraria plurisettimanale. Gli scambi orari che prevedano una variazione del monte ore annuale delle discipline non verranno autorizzati (*art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001 e art. 21 comma 8 della Legge 59/1997*).
- h) Le assenze devono essere autorizzate dalla scrivente a seguito di richiesta da formalizzarsi con almeno 72 ore di anticipo utilizzando l'opportuna modulistica. In situazioni di emergenza la richiesta deve essere comunicata alla scrivente o ai suoi collaboratori, che provvederanno ad informare la segreteria. **In questo caso il personale assente avrà cura di informare anche la sede di servizio.**

15. ORARIO DELLE LEZIONI

A cura dell'ufficio di segreteria, saranno trasmessi gli elenchi nominativi degli alunni frequentanti ogni classe (*art. 25 commi 2 e 4 del D.lgs. 165/2001*). L'orario, redatto ed emanato direttamente dalla scrivente, verrà eventualmente modificato con provvedimento scritto. Eventuali azioni di innovazione, ricerca, compensazione verranno approvate nell'ambito della *Legge 59/1997* e del *DPR 275/1999* e potranno anche interessare un numero limitato di classi.

16. ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERI – DIRITTI SINDACALI

Tutta la materia è disciplinata dal CCNL e dal contratto integrativo d'istituto, documenti ai quali si rimanda integralmente. Per ogni assemblea sindacale o sciopero verrà redatta una comunicazione a cura della scrivente.

Nel caso di partecipazione alle assemblee sindacali la comunicazione della partecipazione dovrà essere data dal personale nei termini previsti dalla scrivente ai sensi del CCNL. La mancata comunicazione preventiva della partecipazione all'assemblea sindacale implicherà la non concessione dell'autorizzazione alla partecipazione.

In caso di sciopero si richiederà una comunicazione volontaria di adesione allo sciopero. Qualora entro cinque giorni dall'effettuazione dello sciopero tale comunicazione non venisse resa da tutto il personale, verrà inoltrato alle famiglie – attraverso i canali consueti – un avviso nel quale si informano i genitori dell'effettuazione dello sciopero, della non garanzia dell'effettuazione del servizio scolastico e della conseguente necessità di verificare la presenza degli insegnanti prima dell'ingresso a scuola dei figli. A questo proposito si rammenta che l'adesione allo sciopero va comunicata in segreteria entro le otto del mattino anche da parte degli insegnati che debbano prendere servizio nelle ore successive alla prima.

Tutti i contratti firmati dalla scrivente e dalle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale, verranno pubblicati sul sito e all'albo dell'istituto per la presa visione.

17. RAPPORTI TRA IL PERSONALE

L'ufficio di segreteria verrà organizzato anche nei suoi orari dal DSGA ai sensi della direttiva emanata dalla scrivente. L'eventuale rapporto con l'ufficio di segreteria, oltre l'orario indicato, sarà consentito previo accordo con il DSGA ad eccezione del personale espressamente autorizzato dalla scrivente per i compiti previsti nell'autorizzazione stessa. Vanno comunque rispettate le norme previste dal *D.lgs. 196/2003*, dal *D.lgs. 101/2018* e dall'*art. 25 commi 2 e 4 del D.lgs. 165/2001*.

Il CCNL inserisce tra i compiti dei collaboratori scolastici, la "collaborazione con i docenti". La "collaborazione" introduce un rapporto bilaterale tra soggetti equiordinati, quindi può essere richiesta ma non pretesa in forma unilaterale.

18. RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni in cui è presente in sede, se possibile su appuntamento. La disponibilità a ricevere comunicazioni è totale e senza limiti di tempo.

19. ATTIVITÀ INCENTIVATE

Tutte le attività poste ad incentivazione dovranno essere precedute da una nomina scritta del dirigente scolastico. Qualora assegnate prima della firma del *Contratto integrativo di istituto*, saranno subordinate nell'accettazione definitiva alle condizioni previste dal *Contratto* stesso. In ogni caso nessuna attività extracontrattuale potrà essere autorizzata, se comporta oneri non contrattualizzati.

Nessuna attività posta ad incentivazione sarà autorizzata "a sanatoria".

Il personale insieme alla nomina riceverà la scheda di certificazione delle attività svolte da compilare a consuntivo. Non saranno possibili discrepanze di alcun genere tra l'assegnazione e la rendicontazione.

20. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Una volta espletati gli obblighi contrattuali, il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza incentivazione. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l'orario obbligatorio non sia richiesta per iscritto dal dirigente scolastico, la presenza del dipendente è da considerarsi volontaria e non retribuita. I dipendenti che si avvalgono della facoltà di non partecipare alle riunioni degli organi collegiali per raggiunto monte ore obbligatorio sono tenuti a comunicarlo inviando una e-mail all'indirizzo caic845006@istruzione.it. Tutte le assenze dalle attività previste dai contratti andranno comunque giustificate per iscritto, tramite e-mail, al dirigente scolastico o, in sua vece, ai suoi collaboratori.

Gli insegnanti che operano in altri istituti e/o quelli che svolgono orario part-time sono tenuti, entro il 07/10/2023, a far pervenire alla scrivente un prospetto delle loro presenze alle attività collegiali dell'Istituto. Sarà facoltà del dirigente scolastico o, per suo conto, dei suoi collaboratori, richiedere modifiche a detto calendario per garantire la sussistenza del numero legale alle riunioni collegiali e/o per garantire un confronto costante sull'andamento delle classi.

Qualora alcuni docenti prevedano di non partecipare ad alcune attività collegiali, perché impegnati in corsi di formazione o altro sono tenuti a presentare analogo prospetto.

L'orario di lavoro del personale ATA ammonta di norma a 36 ore settimanali. L'organizzazione di tale orario è demandata al DSGA in base alla direttiva emanata dalla scrivente e al CCNL.

21. DOCUMENTI SULLA SICUREZZA

Il *Documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiornato* e il *Piano di emergenza ed evacuazione* devono essere consegnati alla scrivente da parte del RSPP prima dell'avvio delle attività didattiche e funzionali all'insegnamento, e saranno conservati in luogo accessibile. Le violazioni al D.lgs. 81/2008 hanno carattere penale. In particolare segnalo la violazione del decreto in oggetto in due situazioni particolari:

- ogni qualvolta per motivi di carattere didattico o di altra natura si ostruiscano le vie di fuga o si posizionino o si facciano posizionare i banchi in modo da non rispettare i piani di evacuazione;
- ogni qualvolta si pone il minore in assenza o in situazione di precaria sorveglianza.

Dispongo inoltre che in ogni sede venga adottato un "*Registro degli infortuni*". Questo strumento non sostituisce affatto il registro degli infortuni previsto dalla normativa e conservato in segreteria, ma ha lo scopo di individuare le aree e le situazioni di maggior rischio. Il registro, a fine anno, sarà consegnato in direzione in modo che – grazie all'analisi dei dati ivi contenuti – sia possibile procedere all'aggiornamento del DVR.

Il presente documento ha carattere permanente. Rimarrà in vigore fino a sua eventuale modifica. È compito dei Responsabili di plesso portare a conoscenza i nuovi dipendenti e i supplenti, annuali o temporanei, del documento e dei suoi contenuti essenziali.

22. TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

In linea con le leggi che tutelano la privacy del cittadino e nello specifico del minore, i docenti non possono e non devono porre domande o chiedere informazioni dirette o indirette sulla situazione sanitaria degli alunni. Inoltre, visto che la legge permette la libertà di scelta da parte delle famiglie, di vaccinare o meno i minori, si dispone che non venga posto in essere, anche in maniera indiretta, alcun giudizio, riferimento o

allusione che possa far sentire il minore in una situazione discriminante e lo possa mettere in difficoltà nelle relazioni con i docenti e con il gruppo classe.

23. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ

Come stabilisce la legge 104/92 all'art. 12 comma 2, l'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con certificazione di disabilità si realizza nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, è assolutamente vietato utilizzare aule o spazi dell'Istituto per lo svolgimento di attività riservate ai soli alunni con certificazione di disabilità.

Le presenti disposizioni costituiscono **obbligo di servizio** per tutto il personale della scuola; la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice Disciplinare pubblicato sul sito web dell'istituto, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Cellamare
Documento firmato digitalmente

La presente viene notificata a tutto il personale in servizio nell'I.C. "B. Croce" di Pula (CA)
--